

Codice A1409A

D.D. 30 maggio 2017, n. 359

Ditta SPAGNOLI ANDREA con sede legale e stabilimento in Chieri (TO), Via Conte Giovanni Battista Bogino, 13. Riconoscimento regionale ex Reg. (CE) 852/2004 e Reg. (UE) 210/2013. Produzione di germogli.

Visto il Regolamento (UE) n. 210 della Commissione dell'11 marzo 2013, che prevede che gli stabilimenti che producono germogli siano riconosciuti dall'autorità competente ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Reg. (CE) 852/2004;

vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 9475-P del 14.03.2013, dove si precisa che dal 1° luglio 2013 decorre l'applicazione del Reg. (UE) 210/2013 per il riconoscimento degli stabilimenti che producono germogli, che demanda alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e Bolzano la predisposizione della procedura per il riconoscimento di tali stabilimenti;

preso atto della comunicazione prot. 16094/DB20.17 del 28.06.2013 del Settore regionale Prevenzione e Veterinaria, con la quale sono state trasmesse alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) le indicazioni relative alla procedura per il riconoscimento degli stabilimenti che producono germogli sul territorio regionale;

vista l'istanza datata 22.11.2016, trasmessa per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Chieri (TO) e dell'ASL TO5, con cui la Ditta SPAGNOLI ANDREA, C.F. (omissis) e P.IVA 11487130012, numero REA TO - 1216775, con sede legale in Chieri (TO), Via Conte Giovanni Battista Bogino, 13, in persona del legale rappresentante, chiede il riconoscimento dello stabilimento sito in Chieri (TO), Via Conte Giovanni Battista Bogino, 13, per la produzione di germogli;

viste le note prot. n. 4565 del 30.01.2017, prot. n. 15876 del 07.04.2017 nonché le successive integrazioni pervenute con e-mail del 10.05.2017 e del 23.05.2017, con le quali la Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL TO5 ha trasmesso la documentazione presentata dalla Ditta SPAGNOLI ANDREA ed espresso parere favorevole circa la rispondenza ai requisiti generali e specifici previsti per lo svolgimento dell'attività di cui all'istanza di riconoscimento, come verificato anche attraverso il sopralluogo che ha avuto luogo in data 27.01.2017 presso lo stabilimento sito in Chieri (TO), Via Conte Giovanni Battista Bogino, 13;

vista la documentazione trasmessa e allegata all'istanza, agli atti del Settore;

tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRIGENTE

visto il Regolamento (CE) 852/2004 e s.m.i.;

visto il Regolamento (UE) n. 210/2013;

vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 9475-P del 14.03.2013;

visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23 e s.m.i.;

determina

- di riconoscere lo stabilimento della Ditta SPAGNOLI ANDREA, C.F. (omissis) e P.IVA 11487130012, numero REA TO - 1216775, con sede legale e stabilimento in Chieri (TO), Via Conte Giovanni Battista Bogino, 13, idoneo alla produzione di germogli;
 - settore: PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI SEMI E GERMOGLI (Reg. 210/2013)
 - categoria: Germogli
 - lista prodotti: Germogli
 - tipo forma: in busta
 - tipologia attività PP – STABILIMENTO DI PRODUZIONE

Lo stabilimento viene iscritto nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture (S.INTE.S.I.S.) del Ministero della Salute, con il seguente numero di riconoscimento: **CE IT SG010 3;**

- di prevedere che la Ditta SPAGNOLI ANDREA, per lo stabilimento riconosciuto, sito in Chieri (TO), Via Conte Giovanni Battista Bogino, 13, sia tenuta a comunicare a questo Settore regionale, per il tramite dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, eventuali variazioni:
 - della ragione sociale;
 - delle strutture dello stabilimento;
 - delle tipologie produttive.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12.10.2010, n. 22.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.L.vo n. 33/2013.

Il Dirigente del Settore
Gianfranco CORGIAT LOIA